



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



RASSEGNA NORMATIVA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018

U.O. Normativa e regolamenti
di Ateneo e privacy

1. **NORMATIVA**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 8 AGOSTO 2018 - Costo standard per studente in corso 2018-2020. (Decreto n. 585/2018). (GU n. 229 del 02-10-2018)

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 4 LUGLIO 2018 - Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2018)

DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU Serie Generale n. 247 del 23-10-2018)

INPS - CIRCOLARE N. 102 DEL 16 OTTOBRE 2018 - Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti. La circolare fornisce indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

ANAC - DELIBERA N. 907 DEL 24 OTTOBRE 2018 LINEE GUIDA N. 12 - La delibera fornisce chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).



CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL 26 OTTOBRE 2018 N. 2427 - La LUMSA può procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. Il combinato disposto degli articoli 51 e 199 del r. d. n. 1592 del 1933 deve ritenersi abrogato implicitamente per incompatibilità con il vigente sistema normativo di disciplina dei contratti pubblici, con riferimento in particolare alle nozioni di amministrazione aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico. La LUMSA non è un ente pubblico non economico, ma è un ente di diritto privato. La LUMSA non è un organismo di diritto pubblico, poiché difetta il terzo dei tre requisiti cumulativi necessari per la configurabilità di tale tipologia soggettiva, ossia il requisito della influenza pubblica dominante, poiché riceve un contributo finanziario pubblico di minima entità, registra la presenza di un solo componente pubblico sugli undici membri dell'organo di amministrazione, non presenta nessun componente pubblico nell'organo di vigilanza, non è soggetto al controllo statale della gestione, poiché la vigilanza ministeriale e gli altri poteri previsti dalla legge speciale costituiscono un potere di vigilanza estrinseca e formale e non integrano quel controllo intrinseco e sostanziale sulla gestione che è richiesto ai fini della sussistenza di questa particolare modalità di manifestazione del requisito della dominanza pubblica. La LUMSA può pertanto procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

2. GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 26 OTTOBRE 2018 N. 6082 - Il ruolo di RUP è compatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice. Ai sensi dell'art. 77, c. 4, d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra il ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della



commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, ricavabile da una qualche documentata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 6 OTTOBRE 2018 N. 5751 - Le prerogative di autonomia e indipendenza dell'avvocato dipendente di un ente pubblico non comportano il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Nessuna disposizione di legge o di regolamento stabilisce che le prerogative di autonomia e indipendenza dell'avvocato dipendente di un ente pubblico comportino in via necessaria il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Il riconoscimento o meno della qualifica dirigenziale rientra comunque nell'ambito delle competenze organizzative della Giunta la quale, nell'adottare le relative determinazioni, si rapporterà secondo il principio di proporzionalità alle concrete circostanze del caso, ivi compresa la dimensione organizzativa del singolo ente.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 9 NOVEMBRE 2018 N. 196 - Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - le leggi della Regione Liguria (nn. 10 e 42 del 2008) che istituiscono la vice-dirigenza regionale, coprendo la relativa spesa attraverso un aumento del Fondo per il trattamento accessorio del personale (da segnalare i §§ 2 e ss. in diritto della sentenza, circa la legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, a sollevare questioni di legittimità in riferimento a parametri costituzionali diversi e ulteriori rispetto all'art. 81 Cost.).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 8 OTTOBRE 2018 N. 5762 - In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che sia stato assunto tardivamente a causa di un provvedimento amministrativo illegittimo può agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando come danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. A tal fine, egli può limitarsi a invocare detta illegittimità quale indice presuntivo della



colpa dell'Amministrazione, mentre è onere di quest'ultima dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (riforma in parte TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2313/2016).

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, GRANDE SEZIONE - SENTENZA 6 NOVEMBRE 2018 - L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (come quella tedesca) la quale implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 25 OTTOBRE 2018 N. 48895 - La Suprema Corte ha ribadito come in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico occorra far riferimento ai limiti dell'autorizzazione di accesso caratterizzanti la competenza del soggetto agente: integra pertanto il delitto la condotta di colui (nel caso: collaboratore di uno studio legale, cui sia affidata esclusivamente la gestione di un numero circoscritto di clienti) che acceda all'archivio informatico dello studio provvedendo a copiare e a duplicare, trasferendoli su altri supporti informatici, i file riguardanti l'intera clientela dello studio professionale e, pertanto, esulanti dalla competenza che gli era stata attribuita. Infatti l'accesso abusivo ad un sistema informatico consiste nella obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso, compiuta nella consapevolezza di porre in essere una volontaria intromissione nel sistema in violazione delle regole imposte dal



dominus loci, a nulla rilevando gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato tale accesso. Inutile è stato poi il tentativo di evitare la condanna sostenendo che il reato non si applicherebbe ai dipendenti con qualifica dirigenziale. La preposizione ad una branca o un settore autonomo dell'impresa, infatti, non implica necessariamente l'accesso indiscriminato a tutte le informazioni in possesso dell'imprenditore preponente.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 31 OTTOBRE 2018 N. 6321 - L'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo e deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenersi ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 29 OTTOBRE 2018 N. 49554 - Ad avviso della Suprema Corte risulta di fatto irrilevante il calcolo complessivo delle provviste di denaro messe a disposizione del pubblico funzionario, atteso che quel che rileva ai fini dell'integrazione del reato di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) è la prova dell'esistenza dell'offerta, della dazione o della ricezione di indebite utilità in rapporto sinallagmatico con la violazione di doveri funzionali da parte del beneficiario. L'ammontare complessivo delle utilità, il luogo e la data di dazione o messa a disposizione valgono unicamente a definire con maggiore o minore dettaglio i termini di fatto della vicenda, non risultando però decisivi ai fini del perfezionamento del reato.



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 30 OTTOBRE 2018 N. 6175 - Il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza. La violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 31 OTTOBRE 2018 N. 6187 - Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha ritenuto fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché tardivamente proposto, affermando che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici). Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dalla procedura non è differito del numero di giorni necessari ad accedere agli atti della procedura; questi, anzi, vanno compresi nei giorni previsti dall'art. 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm. per procedere all'impugnazione dei suddetti provvedimenti qualora l'operatore economico ritenga indispensabile conoscere gli atti della procedura e, per questo, presenti tempestiva istanza di accesso agli atti di gara.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 31 OTTOBRE 2018 N. 6201 - Nel giudizio sul silenzio della Pubblica Amministrazione, laddove vi è mero accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere e



conseguente condanna in tal senso, la sola adozione del provvedimento, indipendentemente dal suo contenuto, soddisfa pienamente (e definitivamente) la pretesa del ricorrente. Come la giurisprudenza del giudice amministrativo ha avuto costantemente modo di affermare, il giudizio sul silenzio della Pubblica Amministrazione (artt. 31 e 117 Cod. proc. amm.) presuppone la titolarità di posizioni di interesse legittimo e non già, come nel caso di specie, di diritto soggettivo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 29 OTTOBRE 2018 N. 6141 - Il Collegio ritiene erronea l'interpretazione data dalla sentenza impugnata sulla sufficienza dell'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari istituito dal Testo unico bancario: l'art. 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le asseverazioni dei piani economico-finanziari siano rilasciate da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il che significa che si versa nella palese coesistenza di due condizioni entrambe necessarie: l'essere un istituto di credito oppure una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso – o da uno o più istituti di credito e comunque con tale matrice – e l'essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico delle leggi bancarie. Ne consegue che la mera iscrizione assolve una delle due condizioni, ma non esaurisce il complesso dei titoli richiesti.

